

I TRATTÙRI E IL TAVOLIERE

(NOTE DI STORIA ECONOMICA)

Da qualche tempo la questione dei trattùri occupa e preoccupa tecnici, allevatori ed economisti.

Non riuscirà quindi discaro ch'io dia un succinto cenno storico del Tavoliere di Puglia e dei problemi che vi si collegano, unicamente perchè lo studioso possa a ragion veduta conoscerne e vagliarne i termini.

E, anzitutto: che cosa è il trattùro? Analogo alla « trazzèra » siciliana, il « trattùro non è altro, che quella spaziosità, ed ampia strada *[erbosa che si stende dalla Calabria all'Abruzzo aquilano]* di sessanta passi *[pari a metri 111,111. poi che il passo è di m. 1,85185]*, per cui le pecore, ed altri animali alla Dogana *[della Mena delle pecore di Foggia, istituita da Alfonso I d'Aragona con la prammatica del 1 agosto 1447]* soggetti, dall'Abruzzo in tempo d'inverno calano alle pianure di Puglia; e poi in tempo d'està dalla Puglia se ne ritornano per le medesime vie in Abruzzo, facendo per detti trattùri in ciascun anno quel continuo moto di flusso, e riflusso, e di accesso, e recesso, che dà il nome a questa nostra mena di pecore » (1).

È noto comè i pascoli della Puglia, da tempi remotissimi patrimonio pubblico, fossero annoverati tra i più antichi vettigali del regno di Napoli.

Le montagne abruzzesi, che nell'estate offrono dei pascoli

(1) STEFANO DI STEFANO, *La ragion pastorale* ecc. p. 118, n. 2; Napoli, Roselli, 1731. — Infatti, sulla base dell'obelisco, volgarmente detto « pataffio », nel 1697 eretto dai Foggiani in onore di Filippo IV e anch'esso nel 1943 immolato al dio implacato della guerra, si leggeva: « D. O. M. — Philippo Quarto regnante — don Innico Veler de Guevara — comite d'Onatte et Villa Mediana — pro rege — viam hanc latitudinis trapassuum — sexaginta pro comoditate pecudum — quae apulea hiemali tempore ad pascua — sumendum — ingrediuntur et ab ea regrudiuntur — comuni et usuali vocabulo tracturum — nuncupatum — multis in locis distructum et occupatum — Hector Capicius latro reges — a latere consiliarius marchio Torelli — et cum suprema potestate — ordine S. M. tis per S. E. — delegatus — recognovit instauravit et in pristinam — forman restituti — curavit ». Ecc.

eccellenti e i luoghi pianeggianti della Puglia che nel verno presentano una temperatura mite, rendono, sarei per dire, naturale l'allevamento delle pecore e la loro transumanza da un pascolo all'altro a seconda delle stagioni.

Il più antico scrittore che ci abbia conservato la memoria di questa consuetudine è certamente Varrone, ai cui tempi per il passaggio del bestiame dal Sannio e dal Molise nella Puglia veniva pagato un vettigale in ragione del numero dei capi che, si aveva l'obbligo di denunciare agli ufficiali della repubblica: « Itaque Greges Ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium Aestivum, atque ad Publicanum profitentur; ne si inscriptum pecus paverint, lege censoria committant mulctam » (1).

Sotto i Normanni e gli Svevi — e ciò rilevo da una costituzione di uno dei due Guglielmo e da un diploma di Federico II — gli Abruzzesi e gli abitanti della Marca beneventana sono soliti di condurvi il loro bestiame nella stagione invernale. D'altra parte, quando cede il suo diritto sul pascolo, il signore normanno abitualmente lo fa a titolo oneroso, in quanto si fa pagare l'*impinguaticum*, l'*herbaticum* e il *glandaticum* (2). E questi diritti normalmente pare che siano pagati in natura, e precisamente in ragione di un capo per ogni tanti capi depascenti.

Questi pascoli, che in origine erano divisi tra il fisco, i baroni, le chiese e i privati, in progresso di tempo vengono completamente riscattati dallo stato, e formano quella vasta estensione di terreno — che nel 1840 è di carra (3) 12314, versure 9 e catene 8, pari a poco meno di ettari 304.044 — che è conosciuta col nome di Tavoliere.

Tutto autorizza a credere che l'allevamento del bestiame abbia costituito uno dei più cospicui cespiti di entrata dei sovrani normanni (4). I diritti di transumanza percepiti sulle greggi che

(1) VARRONE, 2, I.

(2) CUSA, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, t. I, pp. 294,405, Palermo, 1860-1862; *Codice diplomatico barese*, vol. I, p. 60; vol. II, p. 221; GATTOLA, *Accessiones*, t. I, pp. 218,234; DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò*, pp. LII sgg., Napoli, 1863; PIRRO, *Sicilia Sacra*, t. I, pp. 775, 1016 sgg., 1158, Palermo, 1733; GARUFI, *I documenti inediti dell'epoca normanna*, p. 125, Palermo, 1899; MOREA, *Chartularium cupersanense*, t. I, p. 133, Montecassino, 1893.

(3) Il *carra* è di venti versure, e poi che la versura è di ettari 1.23.45, così esso equivale ad ettari 24.69.00.

(4) v. in HUIILLARD-BRÉHOLLES (*Historia diplomatica Friderici Secundi*, t. V, p. 504, Paris, 1852-1861) un diploma di Federico II in cui si allude alle greggi di Guglielmo II.

attraversano il regno rientrano evidentemente nella categoria dei diritti di cui mi occupo, e una Costituzione (1) di uno dei due Guglielmo prova evidentemente l'importanza e il numero delle greggi transumanti (2).

La vera e unica fonte di agiatezza per quanti vivono dell'agricoltura è indubbiamente la pastorizia, che, protetta e incrementata e disciplinata dai Normanni, diventa sotto gli Svevi e gli Angioini, se non la massima, certo una delle più cospicue fonti dell'economia del regno. Carlo I d'Angiò, che il Bianchini chiama « grosso mercante di bestiame » (3), Carlo II « lo zoppo », e soprattutto Roberto, pur tra gl'incessanti sommovimenti interni del regno, le guerre e la ricerca affannosa di danaro e di granaglie, curano gelosamente, ritraendone, per i tempi, lauti guadagni (4), il miglioramento e l'incremento dei loro allevamenti bovini, ovini, suini e massimamente equini.

E benchè le Università, i signorotti locali e sinanco gli ufficiali della Curia li angarino in tutti i modi allor che in primavera i folti greggi belanti e gli armenti scampananti dai pingui e caldi pascoli vernini del Tavoliere transumano a traverso i tratturi sui freschi pascoli montani del Sannio, del Molise e dell'Abruzzo o ne discendono ai primi freddi autunnali, pure angarie e vessazioni gli armentari sopportano in quanto come contropartita essi continuano a godere il beneficio della vecchia disposizione normanna in virtù della quale il bestiame transumante ha diritto per un giorno e una notte di pascolare sui terreni di proprietà privata (5).

Infine, con la imposizione di un *jus exiturae* sul bestiame esportato o importato nel regno e di un *jus pascendi* in ragione di due fiorini a capo (6), Roberto riesce a trarre degl'ingenti pro-

(1) *Constitutiones imperatorum et regum*, III, 55, p. 159.

(2) F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, t. II, p. 701, Paris, Picard, 1907.

(3) *Storia delle finanze del Reame di Napoli*, vol. I, p. 358 sgg., Napoli, 1834.

(4) G. YVER, *Le commerce et les marchands dans l'Italie meridionale au XIIIe et XIVe siècle*, pp. 29-30, 102, Paris, Fontamoing, 1903.

(5) *Constitutiones Regni Siciliae*, I, III, tit. 55: « cum per partes Apulie ».

(6) Quinta parte dell'oncia, il fiorino d'oro puro a 24 carati pesava un dramma (gr. 3,536) ed equivaleva alla pari a lire 12,18 (M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, vol. III, doc. LVII, p. 452 sgg., Milano, Hoepli, 1886).

fitti dagli allevatori stranieri e regnicoli (1). Ond'è che, mentre a causa del frequentissimo seguirsì di annate di scarso raccolto la produzione dei cereali non basta a coprire il consumo interno, la produzione della carne, del latte e dei formaggi è invece largamente esuberante ai bisogni alimentari dello stato (2).

LE PROVVIDENZE DI ALFONSO I

Avendo trovato il regno estremamente impoverito dalla lunga e travagliata dominazione angioina, Alfonso I d'Aragona si dà saggiamente a incrementare e a migliorare l'industria ovina, ch'egli disciplina nei limiti delle possibilità del tempo.

Importando anzitutto dalla Spagna arieti e pecore di razza gentile che affida ai pastori e pone sotto la sua diretta sorveglianza e protezione, egli intende di migliorarne la qualità della lana, promettendosi di portarla a quella finezza sericea di cui nell'antichità va famosa la pecora dàuna, e massime quella di Lucera immortalata da Orazio. E, poscia, si dà a riordinare l'amministrazione di questo importante cespite fiscale, creando un Doganiere per il governo dell'industria e della esazione, a cui conferisce ampia giurisdizione oltre che sopra i proprietari degli animali doganali anche sopra i pastori e quanti vi sono addetti. Al Doganiere aggiunge due Credenzieri per la vendita del pascolo volgarmente detta « fida », e un Uditore per l'amministrazione della giustizia.

A questi ufficiali che sovrintendono alla Dogana, alla morte di Alfonso I, il figlio e successore Ferdinando I aggiungerà poscia un Gran Tribunale costituito da un presidente, da due uditori e da un fiscale, con facoltà di giudicare tutte le cause civili e penali dei pastori pugliesi *cum plena iurisdictione civili et criminali, mero et mixto imperio et gladii potestate*. Il Tribunale della Dogana, che aveva sede in Foggia, decideva in appello le sentenze delle *tenenze doganali*, magistratura di prima istanza chiamata a decidere le piccole cause dei locati e che aveva stanza all'Aquila, a Sulmona, a Lanciano, a Taranto, a Castellaneta, a Cosenza e a Catanzaro.

(1) G. YVER, *o. c.*, p. 101, n. 3.

(2) G. YVER, *o. c.*, pp. 30, 134, 142, 246, ecc.; PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, in PAGNINI, *Della decima* ecc., III, Lisbona e Lucca, 1766.

Ma non tutte le vaste pianure demaniali della Puglia sono da Alfonso I destinate a pascolo, in quanto una certa porzione egli destina a coltura per i bisogni della popolazione civile, donde la partizione in terre *salde* e in terre *a coltura*.

Originariamente, queste terre vengono divise in quarantatre appezzamenti detti *locazioni*, accanto a cui sono apprestati altri pascoli, distinti col nome di *riposi invernali*, di gran lunga più vasti di quelli esistenti, sui quali le greggi si devono trattenere sino al giorno in cui s'inizia l'effettivo godimento dei pascoli. Ma poi che in progresso di tempo questa partizione non è trovata rispondente alla bisogna, da quarantatre le locazioni vengono ridotte a ventitre.

Se non che, i sommovimenti che desolano il regno di Napoli alla morte di Alfonso I sconvolgono questa nascente economia ostacolando con evidente danno dell'erario l'incremento del patrimonio ovino (1).

Quando il regno diviene provincia spagnuola, i ministri che via via la governano non pensano che a rendere più floride le condizioni del patrimonio doganale. Ond'è che vengono rinnovate le vecchie fondamentali leggi degli Aragonesi e vi si aggiungono delle nuove, allo scopo di migliorare la pastorizia senza tuttavia restringere la coltura dei terreni.

Ma, disgraziatamente, gli avidi ministri preposti al governo della Dogana della Mena delle pecore di Foggia (« Spagna — scrive lo Stefanelli — micidiale dovunque stese il suo scettro d'oro, impoveri, lacerò, sbranò questo paradiso d'Italia, ch'è il regno napoletano »), per avere una maggiore libertà di azione e per poter quindi disporre ad arbitrio del patrimonio statale, non applicano mai quelle leggi con evidente danno del fisco e degli allevatori.

D'altra parte, la rendita delle terre del Tavoliere non proviene più, come per il passato, dalla effettiva numerazione delle pecore sotto forma di fida, ma dagli affitti parziali delle terre diversamente spezzettate. Inoltre, gli affitti sono fatti, non più col sistema dell'asta fiscale, ma con quello della « professazione », secondo il quale in un giorno stabilito i singoli proprietari denunciano segretamente il numero dei capi che compongono il loro gregge,

(1) Per ogni « carra » di pascolo, sul quale teoricamente gravavano non più di cento pecore oppure non più di venti equini o bovini, si pagava una fida di otto ducati veneziani, pari ad ottantotto carlini, cioè a lire 37,40.

per cui i migliori pascoli vengono ceduti a coloro che denunciano il maggior numero di capi!

Com'è facile comprendere, col sistema della professazione le frodi sono innumerevoli, per cui diviene precaria la condizione sia dei pastori che delle greggi. Appunto perchè, essendo incerto — scrive uno studioso del tempo — « in ogni anno quale porzione toccasse in sorte ad ognuno, i possessori di pecore, vagando sempre come i Tartari, non erano mai in istato di formare quei stabili abituri, e quei comodi rurali, che al benessere de' loro armenti si conveniva ».

Questo lo stato di cose del Tavoliere allor che nel 1788 si trattò nel supremo Consiglio delle Finanze di vedere se, invece dell'affitto annuale col sistema della professazione, fosse più conveniente un affitto sessennale da farsi col sistema delle pubbliche subaste per addivenire in un secondo tempo alla ripartizione delle terre costituenti il Tavoliere da assegnarsi in enfiteusi perpetua.

L'INCERTA LEGISLAZIONE

Vari progetti, dei quali alcuni di recente elaborazione, sono sottoposti all'approvazione sovrana. Alcuni sono dati alle stampe, e, tra questi, meritevoli di ogni considerazione come quelli la cui lettura può anc'oggi riuscire proficua, sono certamente da annoverarsi *Lo stato politico ed economico della Dogana della mena delle pecore di Puglia* del DE DOMINICIS (1), in cui l'autore, facendo propria la tesi del Patini, patrocina il sistema della censuazione del Tavoliere; i *Saggi economici* del TARGIONI (2); la *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie* del GALANTI (3); ecc.

Ma il supremo Consiglio delle Finanze del regno, accogliendo le conclusioni cui è giunto nella sua celebrata memoria il Filangieri che ne è il presidente, statuisce il sistema dell'affitto sessennale. Ond'è che effettuata la partizione delle terre, l'affitto viene stipulato per la durata di sei anni, ma non lo si rinnova a causa del profondo disaccordo che sorge tra i locati, alcuni dei quali pretendono la censuazione e altri invece la vendita degli erbaggi.

(1) Tre voll. in - 4, Napoli, 1731.

(2) Napoli, 1786.

(3) Quattro voll. in - 8, Napoli, 1793.

Se non che, la feudalità, vero e proprio *status in statu*, impone il mantenimento del sistema doganale, per contrapporre — scrive argutamente uno studioso contemporaneo — un inconveniente all'altro. Il feudalismo costituisce quindi la maggiore remora alla progettata censuazione o vendita del Tavoliere.

L'opera di limitazione degli odiosi e pesanti privilegi feudali iniziata da Carlo III di Borbone, è continuata dal figlio Ferdinando I. « La maggior parte de' Baroni — scrive uno studioso contemporaneo — nel tiranneggiare i loro vassalli avevano avuto l'arte di far loro credere di essere i loro protettori e mediatori alle violenze del governo. Bisognava persuadere questa massa d'illusi pria di dar loro la perduta libertà civile ».

LA CENSUAZIONE DEL 1806

In questo stato di cose, dopo appena tre mesi dall'arrivo in Napoli Giuseppe Bonaparte attua la progettata censuazione del Tavoliere emanando all'uopo la legge del 21 maggio 1806 in forza della quale la Dogana delle pecore è soppressa, le terre sono vendute e i locati, cessando di costituire una casta privilegiata, rientrano nella massa dello Stato.

Giustamente la preferenza è data a coloro che avevano il godimento, sia pure precario, dei terreni. Nell'attaccamento naturale degli uomini alle vecchie abitudini il Bonaparte trova una sufficiente garanzia per la pastorizia e per l'agricoltura perchè scosse violente e mutamenti repentini non accompagnino la libertà della concessione. La facilitazione per l'affrancamento del canone enfiteutico e la destinazione dei proventi di affrancazione investiti nel riscatto del debito pubblico costituiscono senza dubbio i maggiori non volgari pregi di questa legge.

Riasceso al trono, il 29 novembre 1815 Ferdinando I nomina una commissione consultiva, la quale è chiamata a studiare e a proporre quelle modifiche che nell'interesse dell'agricoltura e della pastorizia la legge di censuazione richieda. Ma disgraziatamente da questa commissione esce la famigerata legge del 13 gennaio 1817, la quale è « un informe ammasso di disposizioni....., un fatal centone che ritorna all'antico, ritenendo del nuovo il solo profittevole e fiscale; che ripristina il Tavoliere e conserva l'enfiteusi, si allontana dalle prime regole di essa coll'interdire i miglioramenti e le coltivazioni.....; che ritornando al sistema delle locazioni, con-

ferma ed aumenta anche di più l'oppressiva taglia del 1806....; che fingendo di rispettare i diritti acquisiti domanda un compenso per tale atto di giustizia: infine è dessa l'opera della volontà unilaterale del potere contrattante, il quale compie una transazione in *re certa*, e senza che gli altri interessati l'abbiano domandata o voluta ».

Non è quindi da stupirsi se la classe dei locati, che è costituita dagli uomini più ricchi del regno, nè risenta dei danni gravissimi. Infatti, la loro industria si limita a generi di prima necessità, i quali per conseguenza sono attivamente trafficati nel regno e largamente esportati all'estero, « allorchè quei popoli — annota lo studioso contemporaneo — o non avevano profittato della bontà dei loro terreni, per addirli a simili masserizie, o mancavano di mezzi necessari per farli fiorire, o non godevano di quell'abbondanza, dalla quale, detratto il necessario al di loro bisogno, ne immettevano il superfluo tra' popoli che noi eravamo soliti provvedere ».

Gli allevatori risentono quindi immediatamente e al vivo i contraccolpi della censuazione. I canoni fissati superano di molto gli estaghi, e ad essi sono aggiunti degli aumenti riscattabili, e, perchè possa prendere possesso delle terre delle quali in progresso di tempo diventerà utile padrone, ad ogni locato è imposto il pagamento di un'annata a titolo di immissione. Inoltre, col passaggio a censuarii, i locati sono maggiormente gravati dall'imposta fondiaria, ciò è da un contributo sopra delle terre che sin'allora sono state esenti da pesi pubblici. E come se questo non bastasse, essi sono esclusi dal beneficio, comune a tutti gli enfiteuti, di ritenere il quinto sul canone.

UNA LEGGE IMPROVVIDA

La legge di transazione del 13 gennaio 1817 aumenta singolarmente i pesi che già gravano sui censuarii come quella che porta a più alta cifra gli aumenti riscattabili che con la legge di censuazione essi si sono imposti.

L'industria armentizia del Tavoliere incomincia a languire, per cui, esaurite le riserve accumulate, gli allevatori devono ricorrere all'usura, e, quando ciò non basta, essi sono costretti a continuare alla peggio l'industria intaccando il capitale.

Infatti, mentre col sistema della locazione essi pagavano ducati 431.150,24 — pari a lire 1.832.388,51 —, con quello della cen-

suazione essi vengono invece a pagare ducati 548.994,84 — pari a lire 2.333.249,32 —, donde un aggravio di lire 500.860,81.

Ma c'è dell'altro, poi che, oltre questo ingente aumento annuale, i censuarii e i portatisti(1) sono costretti a pagare per il diritto di immissione o « entrata » e per il riscatto delle servitù fiscali la somma ingentissima di ducati 2.914.442,12 — pari a lire 12.387.379!

Gli effetti dei nuovi aggravii fiscali non tardano a farsi sentire, e sono gravissimi: — i due milioni di pecore che nel 1805 si contano sui pascoli del Tavoliere, nel 1818 scendono a un milione e quattrocentomila, e nel 1824 a non più di settecentomila — per cui nello spazio di diciannove anni una diminuzione di un milione e trecentomila capi(2).

Ed è così che gli agricoltori impoveriti e i pastori privi di greggi, per non lasciare incolte le terre e nudi i pascoli si trovano nella dura necessità di fittare le une e gli altri per somme di gran lunga inferiori a quelle ch'essi pagano e per canoni e per fondiaria. E vi si aggiungano le enormi spese giudiziarie cui i censuarii insolventi sono costretti dalle lunghe procedure fiscali. « Ecco le molteplici sorgenti de' mali sui censuarij del Tavoliere — continua ad annotare lo studioso contemporaneo —, eccone le funeste conseguenze, ed ecco necessario ed indispensabile quell'arretrato nella percezione a tutto il 1823 di un milione e più centinaia di migliaia di ducati(3) che erano al fisco dovuti e per canoni e per estagli e per riscatti e per entrate e per aumenti ».

Come fronteggiare validamente la situazione pressochè disperata, perchè tanta ricchezza non vada perduta?

Ed ecco farsi avanti gl'immane medici a suggerire ciascuno per suo conto l'infalibile specifico atto a trarre dal baratro dell'estrema rovina l'industria ovina. Naturalmente, gl'improvvisati specialisti presentano un proprio progetto, più che naturalmente ancora uno diverso dall'altro (il disaccordo dei medici non prova

(1) *Terre di portata* eran quelle di altrui piena proprietà, sulle quali tuttavia in certi mesi dell'anno le ventitre locazioni esercitavano il diritto di pascolo. Con la legge del 21 maggio 1806 i portatisti furono obbligati a riscattare le loro terre da questa servitù o mediante danaro o mediante la cessione di una porzione della terra il cui valore corrispondesse alla somma stabilita.

(2) Secondo il GIOVIO, nel 1494 sui pascoli del Tavoliere gravavano un milione e settecentomila capi ovini; e nel 1556, dieci milioni 483.386 ovini e 14.400 bovini.

(3) Il « ducato » equivaleva a lire 4,25.

forse come il malato sia agli estremi?). « Quindi — continua l'acuto annotatore — tanti progetti, e tante discussioni sui mezzi atti ad abbattere il mostro divoratore delle industrie. Piani di immobilizzazione e di compilazioni tra le due amministrazioni del Tavoliere e del debito pubblico: progetti di dilazione a tempo definito: sistemi di quote, ma senza calcolazione di quell'insieme che da ciascuno era dovuto: suggerimenti di risecche e di minacce: insomma tutte le misure d'indulgenza, di moderazione e di rigore; scorsero degli anni a conciliare i pareri, ma il male infelicemente s'inoltrava, aumentandosi sempre più il masso degli arretrati ».

IL COMMISSARIO SANTANGELO

Ma i provvedimenti urgono.

Ond'è che il ministro De' Medici vuole che un « uomo di sperimentata prudenza, e dotato di espertezza e di energia, da vicino veda, diriga, provveda, sollevi, stagli e comprima, secondochè suggerirà la circostanza, il bisogno, la speranza, il pericolo e la certezza ».

Ed è così che il Consiglio dei ministri del regno il 6 dicembre 1824 procede alla nomina di un commissario civile con pieni poteri e con prerogativa di alter ego.

La nomina cade sul cav. Nicola Santangelo, che in progresso di tempo vedremo Intendente della Capitanata, il quale è chiamato a liquidare gli arretrati, ad assicurare il pagamento, a dividere in varie categorie i debitori, ad adattare variamente a ciascun di essi le agevolazioni, a stabilire caso per caso la misura della riduzione dei canoni, e così via.

La situazione tutt'altro che rosea è dal Santangelo studiata a fondo e affrontata con intelligenza ed energia.

L'arretrato è enorme. E tuttavia bisogna liquidarne a scadenza fissa l'importo e nel tempo medesimo conoscerne uno per uno i debitori. E d'altra parte bisogna pure assicurarne al fisco il pagamento senza tuttavia gravare la mano sugli allevatori presocchè allo stremo delle forze.

Superate alla ben meglio le non lievi difficoltà presentate dalle questioni dei cinque siti della Corona e da quelle dei comuni di Casaltrinità (Trinitapoli), Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia e Casavecchio di Puglia, nei quali comuni i censuarii sono tanti e le terre divise e suddivise in parti anche minime

e i passaggi di proprietà così numerosi da non sapersi più raccapezzare nella censuazione primitiva, il Santangelo opera così giudiziosamente da addivenire alla formazione della liquidazione degli arretrati, alla distribuzione delle partite di avere dell'amministrazione, alla distinzione di ciò che è esigibile da ciò che non si ha la speranza di esigere, ecc.

Il Santangelo assicura inoltre all'erario tutti gli arretrati dovuti e quanto ai debitori è stato imposto a titolo di interessi, « ed a fronte dell'ingente masso non propone che poche condizioni tutte in favore di coloro, la buona fede dei quali è stata sacrificata alla vessazione degli agenti della percezione, o in favore di coloro, che, mentre presentano una sicurtà per l'avvenire, non ne avrebbero dato, se si fosse voluto retorcer questa al passato ».

Il Santangelo opera quindi così saggiamente che, pur salvaguardando gl'interessi dello Stato, alleggerisce sensibilmente i pesi fiscali degli allevatori, per cui l'industria armentizia, superando la crisi, risorge, apportando ricchezza e tranquillità allo Stato e ai cittadini (1).

E ORA?

Nell'intento di contribuire col nuovo ingente apporto di terreno umifero all'autarchia alimentare della nazione, or è qualche anno i trattùri, ridotti a pochi metri di larghezza, sono stati con-

(1) Per l'interesse destato presso i contemporanei dalla riforma del Santangelo, v.:

Sul Tavoliere di Puglia. Memoria e ragionamento, Napoli, 1931; LONGO, *Analisi ragionata delle conseguenze rovinose che produrrebbe l'affrancazione dei canoni fiscali sul Tavoliere delle Puglie*, Napoli 1832; MADDALONI, *Sul Tavoliere di Puglia*. Memoria, Napoli, 1832; CAGNAZZI, *Sul dissodamento de' pascoli del Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1832; DE AUGUSTINIS, *Il Tavoliere di Puglia esaminato nelle sue leggi costitutive e sul rapporto dell'affrancazione ed alienazione delle sue terre*, Napoli, 1832; DUCA DI VENTIGNANO, *Cenno sulla futura prosperità della provincia di Capitanata*, Napoli, 1832; SAVARESE, *Memoria sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1832; SAVARESE, *Osservazioni intorno ad una opinione del comm. Afan de Rivera sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1833; GABRIELE, *Breve considerazione intorno al parere del direttore generale de' ponti e strade sul Tavoliere*, Napoli, 1833; *Dialoghi sul Tavoliere di Puglia*, Napoli, 1833; ecc.

cessi in enfiteusi all' A. N. C. perchè, dissodandoli, li investisse a coltura frumentaria.

Con quali risultati? Che il prezzo d'imperio del frumento indusse moltissimi agricoltori a dissodare vastissime estensioni di terreni a pascolo; che questi terreni, generalmente di natura calcarea, se costituivano dei buoni pascoli vernini, non erano adatti alla coltura del frumento, per cui, investiti a frumento per sei - sette anni di continuo, sono venuti isterilendosi; che la consecutiva sensibilissima contrazione dell'allevamento ovino ha profondamente inciso sull'economia della nazione in armi, cui sono venuti a mancare, oltre il frumento, la lana, le pelli, la carne, il formaggio; che i bilanci di molti comuni del Sannio, del Molise e degli Abruzzi sono venuti a perdere la maggior fonte di entrata, ch'era costituita dai proventi dei fitti dei pascoli estivi; che, infine, sono state dannate alla miseria quelle laboriose popolazioni che all'allevamento ovino transumante hanno fornito da secoli le provette maestranze dei pastori.

NICOLA CHECCHIA